

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3461-A}

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE VEDOVATO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 29 settembre 1966 (Stampato n. 1515)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FANFANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAVIANI)

E COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 3 ottobre 1966*

Ratifica ed esecuzione della Convenzione riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, adottata a L'Aja il 5 ottobre 1961

Presentata alla Presidenza il 1° dicembre 1966

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disegno di legge, sottoposto al nostro esame, contempla la ratifica e l'esecuzione della Convenzione riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri.

Tale Convenzione, adottata a L'Aja il 5 ottobre 1961, tende a snellire una procedura che, specialmente nell'attuale clima mirante ad unire i vari popoli con vincoli sempre più

stretti e con rapporti sempre più facili, costituisce indiscutibilmente un vero e proprio intralcio a queste stesse finalità.

La necessità di ricorrere alla legalizzazione, cioè alla autenticazione di ogni firma apposta in atti pubblici, che debbono essere fatti valere in Stati diversi da quelli i cui organi hanno emesso o sottoscritto gli atti stessi, comporta infatti una procedura piuttosto com-

plexsa e notevoli difficoltà sia per gli interessati, sia per gli uffici che provvedono alle legalizzazioni.

Con la Convenzione su indicata si vuole raggiungere lo scopo di rendere più snelli i rapporti internazionali sul piano giuridico, facilitare il lavoro amministrativo degli uffici ed agevolare nel contempo i singoli interessati.

Una volta abolito l'obbligo di far legalizzare gli atti pubblici, emessi in uno e da utilizzare in un altro degli Stati aderenti alla Convenzione, sarà pur sempre inevitabile una prova dell'autenticità delle firme, ma a ciò la Convenzione provvede con il disposto dell'articolo 3, in forza del quale basterà l'apposizione, da parte dell'Autorità competente dello Stato che emana l'atto, di un timbro con annotazione, denominato « apostille ».

Un esame particolareggiato degli altri singoli articoli non sembra qui necessario. Basterà rapidamente ricordare che, all'articolo 1, vengono elencati, da un lato, gli atti pubblici

che potranno giovare della Convenzione, e, dall'altro, quelli che ne vengono esclusi. Negli articoli successivi si passa poi a parlare della « apostille », del suo modello e collocamento sull'atto, delle lingue per essa consentite e delle Autorità competenti ad apporla in ogni Stato aderente. Autorità che dovranno essere notificate al Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi. Seguono gli articoli relativi all'entrata in vigore, alla durata della Convenzione ed alle modalità di ratifica e di adesione.

La Convenzione che, in base all'articolo 11, è già entrata in vigore, essendo stata ratificata da tre Paesi (Jugoslavia, Gran Bretagna e Francia, cui si è aggiunta successivamente la Repubblica Federale Tedesca), potrà divenire operante anche per l'Italia a sessanta giorni dal deposito dello strumento di questa ratifica, per la quale si ravvisa la opportunità della approvazione.

VEDOVATO, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, adottata a l'Aja il 5 ottobre 1961.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 11 della Convenzione stessa.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.